

Sommario

IRPEF 2026.....	2
DESTINAZIONE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2
TASSAZIONE "BUONI PASTO"	2
LOCAZIONI BREVI	3
DETRAZIONI LAVORI EDILIZI	3
REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO	6
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI	6
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE	7
NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI	7
AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA.....	8
REVISIONE TASSAZIONE DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI / PERSONE	8
VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE SOGGETTI OIC	9
"ROTTAMAZIONE-QUINQUIES"	10
MISURE DI CONTRASTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI II.DD. / IVA	12
MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI	13
ESTENSIONE PATRIMONIO INFORMATIVO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE	13
RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI	14
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA.....	14
IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	14
LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO.....	16
PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA PA.....	16
ACQUISTI "TAX FREE" TURISTI EXTRAUE.....	17

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2026

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2026, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2026, tra le quali si segnalano le seguenti.

IRPEF 2026

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, sono confermate le ulteriori modifiche riguardanti:

- l'aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;
- la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

Aliquote IRPEF

È confermata la modifica dell'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		Dal 2026	
Fino a € 28.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	33%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

Detrazioni IRPEF per oneri / spese

Con l'introduzione dell'art. 16-ter, TUIR, a decorrere **dal 2025**, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** le **detrazioni IRPEF per oneri / spese** (con alcune esclusioni) sono riconosciute **nel rispetto di un limite massimo complessivo**, che varia in base all'ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli a carico.

Ferma restando l'applicazione di quanto sopra rammentato e dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all'azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata l'introduzione del **nuovo comma 5-bis** al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 200.000**, è **ridotto di € 440** l'ammontare della **detrazione** spettante per:

- **oneri detraibili al 19%**, escluse le **spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- **erogazioni liberali a favore di partiti politici** di cui all'art. 11, DL n. 149/2013;
- **premi assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

DESTINAZIONE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 2026 il TFR dei **neoassunti** del settore privato viene **destinato automaticamente alla previdenza complementare**, salvo scelta diversa entro 60 giorni. L'adesione automatica avviene verso il fondo previsto dagli accordi collettivi o, in mancanza, verso il Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. Il TFR viene conferito integralmente insieme alla contribuzione datoriale; quella del lavoratore è dovuta solo sopra la soglia dell'assegno sociale. Entro 60 giorni il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica e scegliere un altro fondo o mantenere il TFR in azienda. La novità è rilevante per i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti.

TASSAZIONE "BUONI PASTO"

L'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei "buoni pasto" **non concorre alla formazione del reddito del lavoratore** beneficiario degli stessi:

- fino all'importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
- fino all'importo di **€ 8, se elettronici**.

È confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, **soltanto** per i “buoni pasto” **elettronici**, è aumentato a **€ 10** il valore degli stessi che **non concorre** alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

LOCAZIONI BREVI

In sede di approvazione, è stata stralciata la previsione prevista nel ddl originario e con la modifica dell'art. 1, comma 595, Legge n. 178/2020 è disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere **dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti** (anziché 4) per ciascun periodo d'imposta.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell'art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per le “**locazioni brevi**” **assoggettate a cedolare secca**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al:

- **21%** per **una sola unità** immobiliare locata;
- **26%** per le **unità immobiliari locat**e successive alla prima;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI

Recupero del patrimonio edilizio

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile fruire della detrazione nella misura “ordinaria” va fatto riferimento all'art. 16-bis, TUIR, richiamato e integrato dall'art. 16, DL n. 63/2013, che originariamente prevedeva la detrazione al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000, da utilizzare in 10 quote annuali.

Dal 2012 la detrazione è stata **innalzata al 50%** e la spesa massima agevolabile a **€ 96.000**, ferma restando la fruizione in 10 quote annuali. Tali misure “maggiorate” sono state più volte prorogate, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) che ne ha previsto l'applicabilità **fino al 31.12.2024**.

A seguito delle modifiche apportate ad opera della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di **€ 96.000**, la detrazione in esame per le **spese sostenute nel 2025** è riconosciuta nelle seguenti misure:

- **50%** per le (sole) spese sostenute dal titolare del **diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
- **36%** negli altri casi.

Contestualmente la stessa Finanziaria 2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al **36% e 30%** per le spese sostenute **nel 2026 e 2027**.

È confermata la riformulazione dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le **spese sostenute nel 2026** per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del **50% ovvero 36%**, come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

Risparmio / riqualificazione energetica

Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus), va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.

Anche per tali spese la Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) ha fissato la percentuale di detrazione, non più in base all'intervento effettuato, ma in base al soggetto che sostiene la spesa e all'immobile oggetto dell'intervento, **ferma restando** l'individuazione della **spesa massima agevolabile differenziata in base all'intervento** e la relativa disciplina, in base alla quale, in alcuni casi, il limite massimo si riferisce alla detrazione spettante e pertanto il limite di spesa è determinato in base alla percentuale di detrazione applicabile.

In particolare, **per tutte le tipologie di interventi agevolati** la detrazione per le **spese sostenute nel 2025** è riconosciuta nella misura del:

- **50%** per le (sole) spese sostenute dal titolare del **diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
- **36%** negli altri casi.

Contestualmente la stessa Finanziaria 2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al **36% e 30%** per le spese sostenute **nel 2026 e 2027**.

È confermata la riformulazione dell'art. 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013, ai sensi del quale **anche per le spese sostenute nel 2026** per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del **50% ovvero 36%**, come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

Riduzione rischio sismico

Anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, DL n. 63/2013 e all'art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021, compreso il c.d. "Sismabonus acquisti" di cui al comma 1-septies, a seguito delle modifiche apportate ad opera della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), la misura della detrazione non è più differenziata in base all'intervento effettuato ma in base al soggetto che sostiene la spesa e all'immobile oggetto dell'intervento. **Per tutte le tipologie di interventi agevolati** la detrazione in esame per le **spese sostenute nel 2025** è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di **€ 96.000**, nelle seguenti misure:

- **50%** per le (sole) spese sostenute dal titolare del **diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
- **36%** negli altri casi.

Contestualmente la stessa Finanziaria 2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al **36% e 30%** per le spese sostenute **nel 2026 e 2027**.

Per quanto riguarda l'utilizzo della detrazione spettante per gli interventi in esame, resta fermo quanto disposto dall'art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. "Decreto Salva conti", ai sensi del quale per le **spese sostenute dal 2024 la detrazione** va ripartita in **10 quote annuali** (anziché 5).

È confermata la riformulazione dell'art. 16, comma 1-septies.1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale **anche per le spese sostenute nel 2026** per gli interventi di riduzione del rischio sismico in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del **50% ovvero 36% come previsto per il 2025**.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

Va evidenziato che per gli interventi in esame aventi ad oggetto immobili colpiti da **alcuni** eventi sismici, al ricorrere di **specifiche condizioni**, per il 2026 è ora possibile fruire di uno specifico contributo come di seguito evidenziato.

"Bonus arredo"

È confermato il riconoscimento, **anche per le spese sostenute nel 2026**, del c.d. "Bonus arredo" di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:

- nella misura del **50%**;
- considerando la spesa massima di **€ 5.000**;
- a condizione che siano stati effettuati **interventi di recupero edilizio** per i quali si fruisce della relativa detrazione **iniziati a decorrere dall'1.1.2025**.

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza

Ai sensi dell'art. 16-bis, commi 3-bis e 3-ter, TUIR, per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la percentuale di detrazione fruibile **continua ad essere pari al 50%**.

Per espressa previsione del citato comma 3-ter, infatti, per le spese relative a tali interventi **non trova applicazione** la riduzione della percentuale di detrazione al 30% prevista dalla Finanziaria 2025 per le spese sostenute dal 2025 al 2033.

In merito non risultano disposizioni nella Finanziaria 2026 e pertanto, come già previsto, **anche per le spese sostenute nel 2026** per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del **50%**.

Eliminazione barriere architettoniche - 75%

L'art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevede la possibilità di fruire della **detrazione del 75%** per le **spese sostenute fino al 31.12.2025** per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente **scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici** che rispettano i requisiti richiesti dal DM n. 236/89.

Nella Finanziaria 2026 in esame **non risultano disposizioni** riguardanti tale detrazione che pertanto, ai sensi del citato art. 119-ter, risulta fruibile (soltanto) per le spese sostenute **fino al 31.12.2025**. Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure sopra riportate (50% - 36% a seconda del soggetto che sostiene la spesa e dell'immobile oggetto dei lavori), è possibile fruire della **detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, **lett. e)**, TUIR.

“Superbonus”

Escludendo i casi per i quali trovano applicazione le **specifiche deroghe** in base alla data di inizio lavori / presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali / ecc. (ante 2025), con riferimento agli interventi trainanti di efficienza / riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico e quelli trainati dagli stessi, iniziati nel 2025, per i quali è possibile fruire del c.d. **“Superbonus” di cui all'art. 119**, DL n. 34/2020 per i lavori / **spese 2025** la situazione può essere così schematizzata.

Soggetto	% detrazione per spese 2025
- Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti); - Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà.	65% (*)
Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti).	---
ONLUS / OdV, APS:	
ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020;	110%
di cui all'art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti.	65% (*)
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra).	---
Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza.	110%
Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”).	---

(*) **La detrazione del 65% per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini / adottata la delibera assembleare e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini / presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.**

Inoltre, per gli interventi su immobili colpiti dagli **eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e il 24.8.2016** va considerata la proroga riconosciuta dall'art. 4, DL n. 95/2025, al ricorrere delle **specifiche condizioni** previste, che consente di fruire della detrazione del **110% anche per le spese 2026**.

Per quanto riguarda l'utilizzo della detrazione in esame, l'art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, dispone che **per le spese sostenute dal 2024** (quindi anche per le spese 2025), **la detrazione** va ripartita in dichiarazione dei redditi in **10 quote annuali** (anziché 4).

Nella Finanziaria 2026 in esame **non risultano modifiche / proroghe** per gli interventi sopra elencati di cui al citato **art. 119**, che pertanto risulta applicabile **fino al 31.12.2025**.

Nel ddl originario, con l'inserimento di un nuovo comma all'art. 119, era prevista una proroga della detrazione del 110% per gli interventi effettuati su **immobili danneggiati dagli eventi sismici** verificatisi in **Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo** il 24.8.2016, il 26-30.10.2016 e il 18.1.2017, con dichiarazione dello stato di emergenza e istanze / dichiarazioni presentate prima del 30.3.2024.

Tale proroga **non è stata confermata** e in luogo della stessa il comma 616 della Finanziaria 2026 prevede ora che *"al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle **unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari ... e gli Uffici speciali per la ricostruzione ... ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato III-quater alla presente legge.***

*L'incremento di cui al primo periodo è **destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ...***

*Sono **escluse dal contributo** le unità immobiliari **realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria**".*

Limite massimo spese detraibili

Dal 2025, per i soggetti con **reddito superiore a € 75.000**, l'art. 16-ter, TUIR prevede che l'**ammontare massimo complessivo di spese detraibili varia** in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente.

Tale quadro normativo risulta **applicabile anche per le spese 2026**, considerando comunque che le **rate** relative alle spese in esame:

- sono **escluse** dal predetto limite se relative a **spese sostenute fino al 31.12.2024**;
- **concorrono** al raggiungimento del **limite massimo di spese detraibili** se relative a **spese sostenute dall'1.1.2025**.

Fermo restando quanto sopra rammentato, in base al comma 4 dell'art. 1 della Legge n.199/2025, le spese in esame **non rientrano** nell'ambito di applicazione del **nuovo comma 5-bis dell'art. 16-ter**, TUIR ai sensi del quale, per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 200.000**, la detrazione spettante per le **spese sostenute nel 2026 è ridotta di € 440**.

Tale previsione risulta infatti limitata:

- agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l'estensione **per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario** prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale **non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati **superiori a € 35.000**.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

È confermata la **riproposizione** dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2026** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2025.



È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione).

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%**.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

- il **60% entro il 30.9.2026**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2026**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È confermata la **riproposizione** dell'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**.

L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2026**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 30.9.2025**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2026;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva** dell'8% da effettuare come segue:
 - il **60% entro il 30.11.2026**;
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2027**.

NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

In sede di approvazione è stata rivista la disciplina della **rateizzazione delle plusvalenze** connesse alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali. In particolare ora è disposto che le plusvalenze **concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate**. Al contribuente **non è più concesso di rateizzare** la plusvalenza in quote annuali.



Relativamente alle plusvalenze da cessione d'azienda / ramo d'azienda non sono state di fatto apportate modifiche. Di conseguenza, le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate;
- in **quote costanti** nell'esercizio stesso e nei successivi, ma **non oltre il quarto** (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un **massimo di 5 rate**) soltanto se relative alla cessione di un'**azienda / ramo d'azienda posseduto** per un periodo **non inferiore a 3 anni**.

Rateizzazione plusvalenze				
Tipologia bene	Anni possesso bene		N° rate (max)	
	Fino al 2025	Dal 2026	Fino al 2025	Dal 2026
Bene strumentale	3	--	5	--

Azienda / ramo d'azienda	3	3	5	5
Immobilizzazione finanziaria (no PEX)	3	--	5	--

Decorrenza nuove disposizioni

Le novità in esame sono applicabili a decorrere dalle **plusvalenze realizzate dal 2026**.

Determinazione acconti 2026

Ai fini del calcolo dell'**acconto IRPEF / IRES 2026**, è necessario **(ri)determinare l'imposta 2025** considerando le nuove disposizioni.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

È confermata la **riproposizione** dell'affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d'imposta:

- esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

REVISIONE TASSAZIONE DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI / PERSONE

Le disposizioni del ddl originario relative alla tassazione dei dividendi delle società di capitali / persone sono state modificate in sede di approvazione. Le nuove disposizioni ora intervengono sulla **tassazione non solo dei dividendi ma anche delle plusvalenze su partecipazioni**.

Plusvalenze / dividendi per le società di persone

Con la modifica dell'art. 58, comma 2, TUIR le **plusvalenze su partecipazioni** conseguite da società di persone sono **esenti da tassazione** nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX di cui all'art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal **nuovo comma 1.1** del citato art. 87, ossia che le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, **in misura non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**.

A seguito della modifica del comma 1 dell'art. 59, TUIR i **dividendi** derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al **nuovo comma 1-bis** del citato art. 59 gli stessi **concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%** se relativi:

- a una **partecipazione** diretta / indiretta tramite società controllate **non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**;
- a titoli / strumenti finanziari simili alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Plusvalenze / dividendi per le società di capitali

Con l'aggiunta del **nuovo comma 1.1** all'art. 87, TUIR il regime di **esenzione del 95%** relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i requisiti PEX di cui al comma 1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una **partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**.

Con la modifica del **primo periodo del comma 2** dell'art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al **nuovo comma 2.1** del citato

art. 89 gli stessi **non concorrono alla formazione del reddito** della società percipiente nella misura del 95% se relativi:

- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate **non inferiore al 5%** ovvero di **valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**;
- a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Analogamente, a seguito della modifica del **primo periodo del comma 3** dell'art. 89, TUIR l'esclusione della tassazione del 95% dell'ammontare percepito trova applicazione anche:

- agli utili provenienti da società non residenti nelle quali è detenuta una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% o di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;
- alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

La predetta esclusione, a seguito della modifica del **secondo periodo del citato comma 3**, è **limitata al 50%** per le partecipazioni detenute in società residenti / localizzate in **Stati a regime fiscale privilegiato** ex art. 47-bis, comma 1, TUIR ovvero per i contratti stipulati con soggetti residenti / localizzati nei predetti Stati. Inoltre, in base alla **nuova lett. a) del comma 3-bis** del citato art. 89, l'esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni su titoli / strumenti finanziari e contratti in associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, lett. a) e b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000. L'esclusione dalla tassazione opera limitatamente al 95% della quota non deducibile ai sensi del predetto art. 109.

Ritenuta su dividendi a società non residenti

In sede di approvazione, è stato **modificato anche il comma 3-ter** dell'art. 27, DPR n. 600/73 in base al quale va operata una **ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20%** agli **utili corrisposti a società non residenti**:

- soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE ed ivi residenti;
- in relazione a partecipazioni con i **nuovi requisiti** di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);
- in relazione a strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

Decorrenza nuove disposizioni

Le novità in esame sono applicabili:

- alle distribuzioni dell'utile di esercizio / riserve / altri fondi, **deliberate a decorrere dall'1.1.2026**;
- alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti simili alle azioni acquisiti a **decorrere dall'1.1.2026**;
- ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti a **decorrere dall'1.1.2026**.

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni / titoli e strumenti simili acquisiti e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti **in data meno recente** (c.d. criterio FIFO).



Nella determinazione dell'**acconto dovuto per il 2026** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **determinata applicando le nuove disposizioni**.

VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE SOGGETTI OIC

In sede di approvazione, **anche per il 2025 e 2026**, è consentito ai soggetti OIC di **non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato**, se inferiore al valore di iscrizione a bilancio, salvo in presenza di perdita durevole di valore.

Le imprese che si avvalgono della predetta facoltà devono **destinare a riserva indisponibile** una parte dell'utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.



Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore alla predetta differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

“ROTTAMAZIONE-QUINQUES”

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, riguarda le somme:

- derivanti dall'omesso versamento di:
 - imposte **risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale** di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione e donazione;
 - **contributi previdenziali INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

10

Inoltre **possono essere estinti**:

- pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto di:
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
 - riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019);
- i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione**, oggetto di:
 - definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
 - riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-

quinquies" è consentita **limitatamente agli interessi** e alle somme maturate a titolo di **aggio**.



I dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell'area riservata del sito Internet dell'Agente della riscossione.

La definizione agevolata in esame **non può essere richiesta** per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 **per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data**, oggetto di:

- definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 ("rottamazione-quater" ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
- riammissione alla "rottamazione quater" (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da presentare:

- **entro il 30.4.2026**;
- utilizzando l'apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.



Per beneficiare degli effetti della definizione la **dichiarazione va presentata anche dai soggetti che**, a seguito di pagamenti parziali, **hanno già corrisposto integralmente le somme dovute** relativamente ai carichi in esame.

11

Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2026 l'Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.7.2026**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un **importo minimo della singola rata pari a € 100**.

1° rata	31.7.2026
2° rata	30.9.2026
3° rata	30.11.2026
dalla 4° alla 51° rata	31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034
dalla 52° alla 54° rata	31.1, 31.3 e 31.5.2035

È previsto che:

- dall'1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo** (nelle precedenti "edizioni" della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%);
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

- mediante i moduli precompilati resi disponibili dall'Agente della riscossione sul proprio sito Internet;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l'Agente della riscossione **non può** iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, **avviare nuove azioni esecutive** ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell'art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:

- dell'**unica rata**, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- di **2 rate, anche non consecutive**;
- dell'**ultima rata**.



Va evidenziato che **non è prevista la "tolleranza" di 5 giorni** concessa per i versamenti delle rate relative alla "rottamazione-quater".

12

MISURE DI CONTRASTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI II.DD. / IVA

Al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, è confermata l'introduzione del nuovo art. 54-bis.1, DPR n. 633/72 denominato "*Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse*" che prevede una nuova procedura di **liquidazione automatica** applicabile **in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA**.

In base alla nuova disposizione, in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione annuale IVA (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell'imposta), l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:

- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE.

Nell'effettuazione della liquidazione, **non si tiene conto** del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo precedente quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può **segnalare**, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell'IVA, eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall'Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.

All'imposta liquidata dall'Agenzia è applicabile la **sanzione del 120%**, con un minimo di € 250, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. È espressamente **inibita** l'applicazione del comma 1-bis del citato

art. 5, in base al quale in caso di dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di accertamento la sanzione è ridotta al 75%. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione, la sanzione è ridotta a un terzo.

Per il versamento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) nel mod. F24 **non è possibile utilizzare in compensazione** i crediti a disposizione.

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo versamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31, DL n. 78/2010.

Ritenuta d'acconto operazioni effettuate da imprese

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 25, comma 1, quinto periodo, DPR n. 600/73, è stata introdotta una **ritenuta a titolo d'acconto dello 0,50% nel 2028 e dell'1% dal 2029** sui corrispettivi per le prestazioni di servizi / cessioni di beni **effettuate nell'esercizio di imprese** da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Sono **esclusi**:

- i soggetti che hanno aderito al CPB;
- i soggetti che adottano il regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7, D.Lgs. n. 128/2018;
- i contribuenti forfetari.

La ritenuta **non è effettuata** per i pagamenti eseguiti **con bonifico "parlante"**.

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI

È confermata la **riduzione da € 100.000 a € 50.000** dell'ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per le quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
- ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione;

che in base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024, **esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24** dei crediti tributari.

ESTENSIONE PATRIMONIO INFORMATIVO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Come previsto dall'art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione **al fine di essere utilizzati**:

- dalla G.d.F. nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 68/2001;
- dall'Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
- dall'Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'art. 18, D.Lgs. n. 504/95.

Ora, al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, con l'aggiunta della nuova lett. b-ter) al citato comma 5-bis, è confermato che i file in esame possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche **per mettere a disposizione dell'Agente della riscossione** i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso acquirente / committente, **per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi**, con l'intento di contrastare la c.d. "evasione da riscossione".

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione, è stata aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, **dal 18% al 21%** l'imposta sostitutiva dovuta per la **rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni** da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Con la modifica dell'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere **dal 2026**, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono **deducibili**, ai sensi dell'art. 10, TUIR, **per un importo non superiore a € 5.300** (anziché € 5.164,57).

Lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione ai quali è applicabile il comma 6 del citato art. 8, con la riformulazione dello stesso, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il nuovo limite di € 5.300, pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di € 5.300.

IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

È confermata la (re)introduzione a favore delle imprese del c.d. "**iper ammortamento**", ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di **maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing**, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d'imposta "Industria 4.0" (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali "prenotati" entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e "Transizione 5.0" (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).

14

Soggetti interessati

L'agevolazione in esame spetta ai **titolari di reddito d'impresa**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.



La spettanza dell'agevolazione è subordinata:

- al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro**;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Soggetti esclusi

L'agevolazione esame **non spetta** alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L'agevolazione **non è altresì riconosciuta**:

- **ai lavoratori autonomi**;
- ai **contribuenti forfetari**, posto che gli stessi determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività ai ricavi / compensi. I costi sostenuti (compresi quelli per l'acquisto dei beni

ammortizzabili) non rilevano per la determinazione del reddito;

- alle **imprese agricole** che determinano il **reddito su base catastale** (per le quali è riconosciuto uno specifico credito d'imposta, di seguito illustrato).

Investimenti agevolabili

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

- effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l'investimento sia "effettuato", ai sensi dell'art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di "prenotazione" con effettuazione in data successiva);
- in beni **prodotti in uno Stato UE / SEE** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

L'investimento deve avere ad oggetto:

- **beni strumentali materiali ed immateriali nuovi** di cui alle **Tabelle IV e V (ALLEGATE)**, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura.



L'elenco dei beni agevolabili corrisponde soltanto "in parte" a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito d'imposta "Industria 4.0" / "Transizione 5.0";

- **beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Relativamente all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
 - a) moduli fotovoltaici prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
 - b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
 - c) moduli prodotti nell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

15

Maggiorazione spettante

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell'investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all'autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione. In particolare per gli **investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica**, la maggiorazione è così individuata.

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Per gli investimenti in **leasing**, rileva il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni.



La maggiorazione in esame ha **rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES** ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Modalità di richiesta dell'agevolazione

Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve **inviare al GSE**, tramite un'apposita piattaforma, una **comunicazione / certificazione** dell'investimento effettuato.

Cumulabilità

L'iper ammortamento è **cumulabile con ulteriori agevolazioni** finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno "*non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti*" del progetto di innovazione e **non** determini il **superamento del costo sostenuto**. La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.



È **esclusa la cumulabilità** dell'iper ammortamento con il **credito d'imposta "Industria 4.0"** (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2025).

Investimenti sostitutivi

La cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la **decadenza** dalla stessa.

Il beneficio **non viene meno** se nel periodo d'imposta della cessione l'impresa **provvede alla sostituzione del bene originario** con un **bene materiale strumentale nuovo** avente **caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori**.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le **quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento** (inferiore).

Acconti IRPEF / IRES 2026

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

16

LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

In sede di approvazione, è stato **aumentato da € 1.000 a € 5.000** il limite "minimo" al di sopra del quale **è possibile inviare l'apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate al fine di beneficiare della **deroga alla limitazione dell'utilizzo del contante** (€ 15.000) per gli acquisti:

- di beni e servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati nonché agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
- effettuati da turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA PA

In sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova disposizione. Con l'aggiunta del nuovo comma 1-ter all'art. 48-bis, DPR n. 602/73, è ora previsto che **in presenza di somme iscritte a ruolo** per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche **pagheranno il compenso** (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) **del professionista "soltanto" nel limite dell'eccedenza di tale debito**. La nuova disposizione è applicabile **anche ai compensi non superiori a € 5.000**.

La differenza (non pagata al professionista) **sarà versata all'Agente della Riscossione** al fine di "saldare" il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento.

Le novità sono **applicabili dal 15.6.2026**.

ACQUISTI "TAX FREE" TURISTI EXTRAUE

In sede di approvazione, è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 4-bis, DL n. 193/2016, in base al quale al fine di **ottimizzare il processo per il rimborso dell'IVA** relativa alle cessioni di beni a soggetti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Dogane **semplificherà le procedure di evasione della restituzione dell'IVA**, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un **processo di validazione unico per tutte le fatture emesse** intestate al medesimo acquirente.

Contestualmente, con la modifica dei commi 1 e 2 del citato art. 38-quater, è stato **aumentato da 4 a 6 mesi** il termine per la **restituzione al commerciante della fattura di vendita vistata** al fine di poter beneficiare della non imponibilità dell'acquisto / ricevere il rimborso dell'IVA relativa all'acquisto da parte del turista extraUE.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Roberto Ferrò

Rossana De Gironimo